

Milano, 16/11/2020
NEC_DC_2020_79_OUT

Spett.le

Regione Abruzzo

Dipartimento Opere Pubbliche
Servizio Valutazione Ambientale
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

e

Regione Abruzzo

Dipartimento Opere Pubbliche
Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio
Ufficio Energia e Sostenibilità
dpc025@pec.regione.abruzzo.it

Inviata a mezzo PEC

Oggetto: riscontro alla nota della Regione Abruzzo – Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d’Impatto Ambientale (CCR VIA) – Giudizio n° 3281 del 13/11/2020 con riferimento alla realizzazione di un impianto fotovoltaico su ex-cava per una potenza di 7718,34 kW da ubicarsi nel Comune di Atri.

La scrivente NextEnergy Capital Italia S.r.l., in persona del legale rappresentate *p.t.* Gianluca Boccanera, con riferimento al procedimento di VA avviato da Codesta Spettabile Amministrazione in relazione al progetto di impianto fotovoltaico su ex-cava della potenza di 7718,34 kW da ubicarsi nel Comune di Atri (TE) e alla nota in oggetto, nell’ambito della quale il predetto CCR VIA ha espresso giudizio di rinvio disponendo di *adeguare la documentazione progettuale arretrando l’area di impianto e le strutture correlate secondo i dettami della L.R. 18/1983* rileva quanto segue.

Premessa

In via preliminare, la scrivente sottolinea che l’applicazione al progetto dell’adeguamento richiesto con il Giudizio di Rinvio n. 3281 arrecherebbe un notevole pregiudizio all’iniziativa, da un lato limitando la potenza installabile di circa il 40% rispetto a quella attualmente prevista (si veda in proposito **Allegato 1 - Planimetria aggiornata**) e dall’altro ingenerando un impedimento tecnico nella progettazione e nella

realizzazione delle opere di connessione alla rete elettrica (che andrebbero totalmente riformulate): Queste ultime infatti sarebbero compromesse con riferimento all'ampiezza della campata dell'elettrodotto aereo previsto nel progetto definitivo già validato dal Distributore di Rete, rendendo di fatto irrealizzabile sia tecnicamente che economicamente l'opera, compromettendone la funzionalità e annullandone la capacità di assecondare l'esigenza di servizio pubblico cui risponde anzitutto la scelta progettuale fornita dal Distributore di Rete.

* * *

Fermo quanto precede, nel merito delle richieste avanzate nel giudizio in oggetto si osserva che:

- il comma 5 dell'art. 80 della L.R. 18/1983 sancisce che *“le limitazioni stabilite ai precedenticommi [tra cui la fascia di rispetto ex art. 80, comma 3, che rileva ai fini della presente richiesta] non si applicano nel caso di realizzazione di opere pubbliche, di impianti tecnologici pubblici o di interesse pubblico”*;
- l'art. 12 comma 1 del D.Lgs 387/03 recita *“le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti”*;
- il parere (riferimento prot. 419 del 30 novembre 2008) reso dalla Direzione Regionale Parchi, Territorio, Ambiente ed Energia avente ad oggetto **“Impianti fotovoltaici. Parere sulle distanze”** conclude in maniera inoppugnabile nel senso della inapplicabilità dell'art. 80 della LR 18/1983 alla realizzazione di impianti fotovoltaici.

Alla luce di quanto sopra non vi sono dubbi che l'impianto fotovoltaico di cui all'oggetto non risulti in contrasto con i criteri di cui all'art. 80 della L.R. 18/1983 e ss.mm.ii., trovando inequivocabilmente applicazione il citato comma 5 dell'art. 80 della L.R. 18/1983. Pertanto non si comprende e anzi si rivela ingiustificata la richiesta di traslare l'area di impianto e le strutture correlate secondo i dettami della L.R. 18/1983. D'altronde, la delocalizzabilità delle iniziative non è opzione contemplata dalla normativa regionale di riferimento e, in ogni caso e a tutto concedere, dovrebbe comunque sempre essere temperata con la sostenibilità dei relativi costi e l'assenza di pregiudizio per l'iniziativa proposta.

Inoltre, Codesta Spettabile Amministrazione ha già nel recente passato considerato il contrasto con i criteri di cui all'art. 80 della L.R. 18/1983 e ss.mm.ii. in una “Comunicazione di richiesta integrazioni” (qui riportata all' **Allegato 2 - Richiesta integrazioni Prot n. 6469/19 del 09/01/2019**) relativa alla Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA (VA) di un progetto per realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra su ex-cava di potenza pari a 998,4 kW nel Comune di Rosciano.

Tuttavia in quel caso, del tutto assimilabile al progetto promosso dalla scrivente (a nulla rilevarebbe infatti in tema di rispetto delle distanze “lineari” di cui alla L.R. 18/1983, la diversa estensione del progetto situato nel Comune di Rosciano, anche in virtù del cumulo con altri 5 progetti già realizzati ai quali quest'ultimo sarebbe adiacente), nulla è stato eccepito in merito alla richiamata applicazione del comma 5 dell'art. 80 della L.R. 18/1983 (si veda in merito l'**Allegato 3 - Riscontro alla richiesta**

integrazioni Prot n. 6469/19 del 09/01/2019] da parte del CCR VIA che ha quindi emesso in data 9/04/2019 parere favorevole all'esclusione dalla procedura V.I.A. accogliendo le osservazioni della Blusolar Uno S.r.l. (Allegato 4 - Giudizio n. 3031 del 09/04/2019).

Si rappresenta in proposito, che il legislatore nazionale ha attribuito alle Regioni la facoltà di individuare le aree non idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e codesta spettabile Regione ha già esaurito tale delega di funzioni, individuando le esclusioni all'interno delle proprie linee guida per il fotovoltaico (DGR 244 del 2010). Attraverso tale provvedimento, al capitolo 5.2.2, la Regione Abruzzo ha puntualmente identificato le aree non idonee. Si noti che nel testo della DGR 244 nulla viene detto in merito alla LR 18/1983 che già alla data di adozione delle citate linee guida prevedeva limitazioni, evidentemente perché non riferibile agli impianti da fonte rinnovabile.

La scelta dunque di opporre al progetto in oggetto una limitazione nuova oggi, non giustificata neppure dalla *ratio* della norma a tal fine invocata, viola il regime delle competenze assegnate dallo Stato alle Regioni e termina per favorire la definizione di "nuove aree non idonee", in aperta violazione con l'art. 12, comma 10, del D. Lgs. 387/2003 e con il D.M. 10 settembre 2010 che vi dà attuazione.

Si segnala, infine, che sempre a livello di normativa nazionale l'area di ubicazione dell'intervento proposto rientra fra quelle maggiormente favorite, atteso che il DL 76/2020, convertito con L. 120/2020, all'art. 56, comma 8-*bis* prevede che le limitazioni agli incentivi per impianti collocati in area agricola non si applichino "*agli impianti solari fotovoltaici da realizzare [...] su cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamente delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti*". Pertanto, anche alla luce di questo dato, le perplessità manifestate Codesta Spettabile Amministrazione - peraltro discendenti da una normativa regionale di carattere urbanistico e non ambientale - si palesano irragionevoli e immotivate.

* * *

Alla luce di quanto sopra esposto e descritto negli allegati tecnici, la scrivente **chiede formalmente** a Codesta Spettabile Amministrazione di riesaminare la pratica in oggetto entro la prossima seduta del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale convocata per il 19/11/2020, avvertendo che in difetto si vedrà costretta ad agire nelle opportune sedi per la tutela dei propri diritti e interessi. In tal senso, si evidenzia sin d'ora che la valutazione cui è preposto l'ente in indirizzo è fondamentale ai fini del procedimento di Autorizzazione Unica, ad oggi non attivabile in ragione dell'incertezza circa le modifiche di progetto proposte dal Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale, con conseguente pregiudizio della scrivente che alla luce delle lungaggini procedurali sin qui subite vede altresì comprometersi la possibilità di iscrivere il progetto alle aste di cui al D.M. 4 luglio 2019, onde consentirne l'incentivazione da parte del GSE.

Confermando, in ogni caso, la piena disponibilità della scrivente a sottoporre ogni ulteriore integrazione e/o precisazione che Codesta Spettabile Amministrazione necessitasse in vista della prossima seduta convocata per il 19/11/2020 e ai fini della definizione finale del procedimento, auspichiamo che lo stesso possa concludersi in tempi rapidi con un provvedimento di non assoggettabilità a VIA.

Distinti saluti.

NextEnergy Capital Italia S.r.l.


Gianluca Boccanera
Managing Director Italy

In allegato:

1. Planimetria aggiornata;
2. Richiesta integrazioni Prot n. 6469/19 del 09/01/2019;
3. Riscontro alla richiesta integrazioni Prot n. 6469/19 del 09/01/2019;
4. Giudizio n. 3031 del 09/04/2019.